



# COMUNE DI BERGEGGI

PROVINCIA DI SAVONA



Riserva Naturale  
Regionale

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Atto n. 24 del 31/07/2020

**OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE E AGEVOLAZIONI TARI 2020**

L'anno duemilaventi addì trentuno del mese di luglio alle ore 18:00 a seguito di convocazione del Sindaco, nei locali della sala consiglio comunale, si è riunito il Consiglio comunale con l'intervento dei signori:

<b>Cognome e Nome</b>	<b>Carica</b>	<b>Pr.</b>
<b>ARBOSCELLO Roberto</b>	Sindaco	Si
<b>REBAGLIATI Maria</b>	Consigliere	Si
<b>D'ANTONIO Carmine</b>	Consigliere	Si
<b>CIOCCHI Lorenzo</b>	Consigliere	Si
<b>BORGO Riccardo</b>	Consigliere	Si
<b>ANACLERIO Sauro</b>	Consigliere	Si
<b>BIANCHINI Alice</b>	Consigliere	Si
<b>PERRIA Mauro</b>	Consigliere	Si
<b>LA MALFA Stefano</b>	Consigliere	Si
<b>SUSINI Sarah</b>	Consigliere	Si
<b>CERVETTO Mara</b>	Consigliere	No
<b>ASSESSORI NON VOTANTI</b>		<b>Pr</b>
BORMIDA Adolfo		Si
GALLETTI Carlo		Si

PARTECIPA IL SEGRETARIO COMUNALE Piero dott. ARALDO.

ASSUME LA PRESIDENZA ARBOSCELLO Roberto – SINDACO.

**OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE E AGEVOLAZIONI TARI 2020**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

PREMESSO che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 28.11.2019, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2020/2022, con delibera di Consiglio comunale n. 58 in data 20.12.2019, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la relativa nota di aggiornamento;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 in data 20.12.2019, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione 2020/2022, secondo lo schema di cui al D.Lgs. n. 118/2011;

RICHIAMATE le deliberazioni della Giunta comunale n. 121 del 24.12.2019, avente per oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022 – Parte Finanziaria", e n. 32 del 27.05.2020, avente per oggetto "Approvazione PEG - Piano Performance e Registro Obiettivi e Traguardi anno 2020" immediatamente esecutive, mediante le quali si è approvato il piano esecutivo di gestione per il periodo 2020/2022, e sono stati assegnati a ciascun Responsabile di Settore i capitoli di bilancio relativi ai servizi di propria competenza;

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, che ha introdotto l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014, nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili;

CONSIDERATO che la richiamata Legge di Stabilità 2014 ha previsto un'articolazione della nuova imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705;

RICHIAMATI in particolare i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013, come modificati dal decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti;

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020-2023) che all'articolo 1, comma 738, sopprime la I.U.C. per le componenti IMU e TASI;

VISTI gli artt 1-2 del Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale –, approvato con delibera C.C. n. 23 del 29/07/2014 e modificato con delibera C.C. n. 3 del 02.03.2019;

VISTO il Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI approvato con delibera C.C. n. 26 del 29/07/2014 e modificato con delibere C.C. n. 13 del 30.04.2016, n. 27 del 22/10/2016, 9 del 29/03/2018; n. 5 del 02.03.2019;

VISTA la delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443/2019, recante "*DEFINIZIONE DEI CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI COSTI EFFICIENTI DI ESERCIZIO E DI INVESTIMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI, PER IL PERIODO 2018-2021*";

VERIFICATO che tale metodo è da applicare già per le tariffe TARI dell'anno 2020;

EVIDENZIATO, come sopra accennato, che l'art. 1, comma 738, della Legge n. 160/2019 ha mantenuto in vita le disposizioni relative alla disciplina della TARI, contenute nella richiamata Legge di Stabilità 2014 dai commi da 641 a 668;

ATTESO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

EVIDENZIATO che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

VERIFICATO che la tariffa TARI deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario “*chi inquina paga*”, sancito dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;

EVIDENZIATO che, per applicare tariffe conformi ai predetti criteri, la norma in vigore propone due modalità alternative descritte, rispettivamente, al comma 651 ed al comma 652 dell’articolo 1 della citata Legge n. 147/2013;

RILEVATO che il comma 651 prevede che la commisurazione delle tariffe avvenga nel rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. n. 158/1999 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte;

VERIFICATO che il successivo comma 652 consente al Comune, in alternativa al precedente criterio e “nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti”, di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

PRESO ATTO che, in adesione al metodo alternativo suddetto, “le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l’anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti”;

VISTO l’art. 57-bis del D.L. n. 124/2019 e s.m.i., che consente ai Comuni di applicare i coefficienti della TARI, indicati nel citato D.P.R. n. 158/1999, sulla base della deroga di cui al comma 652;

CONSIDERATO che, per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: utenze domestiche ed utenze non domestiche;

RILEVATO che, ai fini della semplificazione introdotta ai fini del calcolo delle tariffe TARI, è possibile adottare i coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell’allegato 1, del suddetto D.P.R. n.158/1999, con valori inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati fino al 50 per cento, ex-lege, ossia senza specifiche motivazioni;

PRESO ATTO che è possibile semplificare ulteriormente i calcoli delle tariffe TARI tralasciando di considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1, riferiti alle utenze domestiche;

VERIFICATO che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall’applicazione delle tariffe TARI devono essere riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.), redatto dal gestore del servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti;

ATTESO che con le tariffe che vengono approvate deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;

RILEVATO che le indicazioni riportate dalla deliberazione n. 443/2019 confermano l’utilizzo dei parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999, ribadendo le seguenti modalità di attribuzione dei costi:

- suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;
- determinazione dei corrispettivi da applicare all’utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del D.P.R. n. 158/99;

TENUTO CONTO che le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in 6 (sei) sottocategorie, definite in base al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono suddivise, a seconda che la popolazione residente sia superiore o inferiore a 5.000 abitanti, in 31 (trentuno) o 21 (ventuno) categorie, così come previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999;

PRESO ATTO che gli effetti più rilevanti del nuovo metodo tariffario sono prettamente correlati alla rideterminazione dei costi efficienti che, in ogni caso, dovranno restare all'interno dei limiti di cui all'articolo 4, del MTR, in base al quale le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità 2020 e 2021 non possono eccedere quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale, che tiene conto dei seguenti parametri:

- del tasso di inflazione programmata;
- del miglioramento della produttività;
- del miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti;
- delle modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi;

PRESO ATTO che le tariffe da approvare devono avere a riferimento i costi del PEF, alla base della determinazione delle tariffe TARI per l'anno 2020;

ATTESO che l'elaborazione del PEF deve tenere conto dei contenuti minimi dettati dall'articolo 18, del metodo MTR, che impongono l'applicazione di specifici criteri per la valorizzazione delle partite di costo e di ricavo, per l'imputazione di questi al singolo PEF;

VERIFICATO, altresì, che il metodo MTR prevede è il *"limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie"* da determinarsi sempre con riferimento al totale delle entrate tariffarie del singolo PEF;

VISTA la deliberazione n. 57/2020/R/RIF di ARERA, con cui, oltre a prevedere semplificazioni procedurali per la disciplina tariffa della TARI, l'Autorità dà conferma del procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle determinazioni dell'Ente Territorialmente Competente;

RILEVATO che, ai sensi dell'articolo 2, della citata delibera n. 57/2020, ARERA avrà il compito di procedere alla verifica della coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa;

VERIFICATO che, nelle more dell'approvazione da parte di AREA, si applicano le decisioni assunte sia dagli enti territorialmente competenti, sia dai Comuni;

DATO ATTO che, considerando l'evoluzione normativa intervenuta che, peraltro, è ancora in atto, emerge un contesto assai complesso in cui gestire la TARI, nonché la procedura per l'approvazione delle tariffe per l'anno 2020;

PRESO ATTO, altresì, dell'ulteriore complessità del quadro di riferimento, originato dalle criticità dovute alla pandemia generata da COVID-19;

CONSIDERATO che, in ragione delle problematiche evidenziate, il legislatore ha inteso fornire ai Comuni la possibilità di scegliere fra due diverse procedure da assumere per l'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2020;

VISTO l'art. 107 del D.L. n. 18/2020 (cd "decreto Cura Italia"), convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, che ha introdotto misure per semplificare la procedura di approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2020, oltre che per differire il termine di approvazione delle medesime;

CONSIDERATO, in particolare, che l'art. 107, comma 4, del D.L. n. 18/2020 ha differito prima al 30 giugno e successivamente in sede di conversione dalla Legge n. 27/2020 al 31/07/2020 il termine per la determinazione delle tariffe della TARI previsto dall'articolo 1, comma 683-bis, della Legge n. 147/2013;

DATO ATTO che il D.L. n. 34/2020 (cd "cd "decreto Rilancio"), all'art. 138 rubricato "Allineamento termini approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020" ha abrogato il citato comma 4, dell'art. 107, del D.L. n. 18/2020, nonché il comma 683-bis dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 e che pertanto l'intervento abrogativo di discipline speciali (su IMU e TARI) che prevedevano diverse scadenze di approvazione degli atti relative ai regolamenti, alle tariffe o aliquote e all'approvazione dei piani finanziari del servizio rifiuti ha come effetto di riportare tutte le scadenze (di approvazione relative all'IMU e alla TARI entro i termini ordinari di approvazione del bilancio di previsione, che per il 2020 è fissato al 30 settembre dall'art. 106, co 3 bis di questo provvedimento);

PRESO ATTO che, ai sensi del comma 5, del predetto art. 107 del D.L. n. 18/2020, i Comuni, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge n. 147/2013, possono approvare le tariffe della TARI, adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo, entro il 31 dicembre 2020, alla determinazione ed approvazione del PEF per l'anno 2020; l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;

RITENUTO opportuno, per il contesto sopra illustrato e per la specifica situazione dell'Ente, caratterizzata da un contratto di affidamento al gestore di costo sostanzialmente fisso ed omnicomprensivo e quindi con ridotta variabilità di anno in anno sulle voci del piano economico finanziario (PEF), procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2020 confermando le tariffe approvate con deliberazione Consiglio Comunale n.10 del 02.03.2019 e già applicate per l'anno 2019, con riserva di approvare il PEF 2020, entro il prossimo 31 dicembre;

RILEVATO che, in ragione di quanto sopra indicato, le tariffe TARI da applicare per l'anno 2020 sono quelle riportate nell' allegato A) al presente atto, quale parte integrante e sostanziale del medesimo;

VISTA inoltre la nota IFEL del 24 aprile 2020, avente ad oggetto: "La facoltà di disporre riduzioni del prelievo sui rifiuti anche in relazione all'emergenza da virus COVID-19;

CONSIDERATO che l'attuale contesto di straordinaria emergenza sanitaria, generata dal contagio da COVID-19, impone all'ente locale, in conformità al principio di sussidiarietà, che richiede l'intervento dell'ente più vicino al cittadino, di dare supporto alle utenze che hanno subito i maggiori effetti negativi a causa del lockdown imposto dal Governo;

ATTESO che le agevolazioni che si intende adottare avranno efficacia per il solo anno 2020, essendo finalizzate a contenere i disagi patiti alle utenze TARI, in ragione dell'attuale problematico contesto a livello socio-economico;

RITENUTO opportuno introdurre interventi agevolativi per le utenze non domestiche, sulla base dei criteri e dei requisiti che verranno di seguito esposti;

CONSIDERATO che, in relazione alle utenze non domestiche, le agevolazioni volte a ridurre il carico tariffario saranno correlate agli interventi governativi o regionali che hanno imposto la chiusura o la sospensione anche parziale di numerose attività a seguito dell'emergenza Coronavirus COVID-19;

RILEVATO che, per individuare le utenze non domestiche meritevoli di aiuto, si farà riferimento a tutte quelle attività o ditte che non siano già agevolate da riduzioni specifiche in quanto aventi carattere di stagionalità e che abbiano subito la sospensione anche solo parziale dell'esercizio a seguito degli interventi governativi o regionali a seguito dell'emergenza Coronavirus COVID;

RILEVATO che in ottemperanza al comma 660 della Legge 147/2013 e successive integrazioni, il Comune con proprio regolamento ha la facoltà di applicare ulteriori agevolazioni diverse da quelle previste dalla sopracitata Legge, e che la copertura di tali agevolazione è comunque disposta a carico di apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune stesso;

PRESO ATTO che con Delibera di G.C. n. 58 del 17/07/2020 in merito alle suddette agevolazioni è stato deliberato:

1. di attribuire in modo puntuale alle utenze non domestiche (Attività) risultanti a sospensione conclusa (tabella 1a, allegato A, Delibera Arera n. 158/2020) un'agevolazione che abbatta la tariffa variabile del 100% commisurata agli effettivi giorni di sospensione dell'attività compatibilmente con i limiti tecnici di calcolo prestabiliti dalla procedura TARI in uso all'Ente;
2. di riconoscere alle utenze non domestiche (Attività) parzialmente sospese (tabella 1b, allegato A, Delibera Arera n. 158/2020) un'agevolazione rispettivamente pari al 25 % della quota variabile della tariffa;
3. di attribuire in modo puntuale alle utenze non domestiche (Attività) risultanti parzialmente sospese per periodi diversi (tabella 2, allegato A, Delibera Arera n. 158/2020) un'agevolazione che abbatta la tariffa variabile del 100% commisurata ai giorni di sospensione dell'attività

valutando tali giorni nei limiti fissati dai provvedimenti governativi e regionali compatibilmente con i limiti tecnici di calcolo prestabiliti dalla procedura TARI in uso all'Ente;

RITENUTO che, alla luce delle finalità perseguite, le suddette riduzioni per le attività economiche in parola debbano essere applicate in via automatica, senza necessità di presentazione di apposita dichiarazione;

VERIFICATO che le agevolazioni sopra indicate comportano un minor introito, a titolo di TARI, stimato pari ad € 3.308,78 per le utenze non domestiche;

CONSIDERATO che tale minor gettito sarà finanziato mediante apposito capitolo di spesa di bilancio 2020 alimentato da risorse diverse dai proventi del tributo TARI così come previsto dall'articolo 1, comma 660 della Legge 27-12-2013 n. 147 nonché dall'art 27 del vigente regolamento comunale disciplinante la TARI;

PRESO ATTO che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettati dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011;

VERIFICATO che, nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera si riferisce e purché il comune abbia effettuato l'invio telematico entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

ATTESO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico;

RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

RITENUTO di approvare le suddette tariffe TARI da applicare per l'anno 2020;

VISTO l'allegato parere favorevole reso dal responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, allegato al presente atto;

VISTO l'allegato parere favorevole reso dal responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, allegato al presente atto;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge

## **DELIBERA**

1. tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di approvare, per i motivi espressi in premessa, le tariffe e le riduzioni della TARI da applicare nell'anno 2020;
3. di approvare l'allegato A) alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale della medesima;
4. di prevedere in deroga all'art.20 c.1 e così come previsto all'art. 20 c.2 del vigente regolamento che le somme dovute per tassa TARI e per il tributo provinciale connesso siano versate in tre rate di pari importo, scadenti il 31 agosto 2020, il 31 ottobre 2020 e il 31 dicembre 2020, con facoltà di effettuare il pagamento in un'unica soluzione entro il 31 agosto 2020;

5. di dare atto che le tariffe e le agevolazioni di cui al precedente punto hanno effetto a decorrere dal 01 gennaio 2020;
6. di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle tempistiche e delle modalità dettate dalla normativa vigente, con pubblicazione sul sito informatico dello Ministero medesimo.

Dopo di che il Consiglio comunale con voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge,

**DICHIARA**

il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del Decreto Legislativo 18/08/2002 n. 267.



**COMUNE DI BERGEGGI**  
**Provincia di Savona**

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
Firmato digitalmente  
Dott. ARBOSCELLO Roberto

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Firmato digitalmente  
Piero dott. ARALDO